

**Poteri del re, poteri signorili, poteri locali:  
discutere un modello**

di Giovanni Muto

Reti Medievali Rivista, 19, 1 (2018)

*<<http://www.retimedievali.it>>*



**Signorie del Mezzogiorno d'Italia.  
Sguardi incrociati**

a cura di Gian Maria Varanini

Firenze University Press



Reti Medievali Rivista, 19, 1 (2018)

<<http://rivista.retimedievali.it>>

ISSN 1593-2214 © 2018 Firenze University Press

DOI 10.6092/1593-2214/5609

*Signorie del Mezzogiorno d'Italia.*

*Sguardi incrociati*

a cura di Gian Maria Varanini

## **Poteri del re, poteri signorili, poteri locali: discutere un modello\***

di Giovanni Muto

Dall'ampio lavoro di Sandro Carocci, *Signorie di Mezzogiorno* (2014), emergono molte proposte di lettura: richiamo qui l'attenzione su tre aspetti della sua ricerca che consentono di proiettare l'analisi sul lungo periodo attraversando la stessa età moderna. Il primo è relativo all'estensione dei poteri fiscali e come la loro gestione faccia emergere il ruolo decisivo di un apparato istituzionale che ruota attorno alla regia camera della Sommaria. Il secondo aspetto è l'esercizio della giustizia che presenta situazioni assai variegata non riconducibili a un esclusivo monopolio regio ma ad una pluralità di giurisdizioni, svolte spesso come funzioni delegate. Il terzo aspetto investe le forme degli insediamenti e l'identità urbana.

Sandro Carocci's extensive study *Signorie di Mezzogiorno* (2014) encapsulates multiple interpretative views. Here, I will draw the attention to three aspects of his research which enable to project the analysis over the long term, through the early modern period. The first concerns the extension of fiscal power and how its management clearly shows the decisive role of the institutional framework which revolves around the *regia camera della Sommaria* (royal chamber of accounts). The second aspect is the exercise of justice which illustrates different situations ascribable less to an exclusive royal monopoly than to multiple jurisdictions, at times carried out by mandate. The third aspect concerns the forms of settlement and urban identity.

Basso Medioevo; regno di Napoli; Italia meridionale; signorie; poteri.

Late Middle Ages; Kingdom of Naples; Southern Italy; Seigneuries; Powers.

Nella tradizione storiografica italiana non è raro imbattersi in studiosi della *early modern age*, specie i cinquecentisti, che si siano misurati con le dinamiche tre-quattrocentesche, in particolare con i processi relativi alla formazione degli stati regionali italiani<sup>1</sup>. Al di là degli itinerari scientifici dei singoli studiosi, è anche possibile che, tra i motivi che possono spiegare questa

\* A proposito di S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno: società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.

<sup>1</sup> Sui percorsi che hanno accompagnato le singole identità regionali Lazzarini, *L'Italia degli stati territoriali*.

retroproiezione verso il tardo medioevo sia stata la struttura stessa dell'ordinamento curricolare delle facoltà di Lettere in molte delle quali, fino alla metà del Novecento, l'insegnamento della storia medievale era unito a quello della storia moderna sotto un'unica cattedra. Pur avendo le due discipline successivamente acquisita una distinta autonomia curricolare, non vennero meno però le ragioni che spingevano i modernisti a legare il primo Cinquecento alle vicende del basso medioevo; significativi appaiono in questo senso i percorsi, pur tanto differenti, di due storici meridionali come Ernesto Pontieri e Giuseppe Galasso. All'opposto, non sono mancati esempi di storici medievisti le cui ricerche hanno avuto una rilevante ricaduta sul XVI secolo; sotto tale profilo, un caso esemplare è rappresentato dalla traiettoria di ricerca di Giorgio Chittolini<sup>2</sup> che fin dai primi anni Settanta portava avanti indagini preziose sulle modalità di formazione dello "stato regionale", alimentando nel tempo i percorsi di ricerca di tanti giovani studiosi che proprio in quel decennio venivano formandosi.

Negli stessi anni però gli orientamenti della ricerca storica sembrano registrare da parte dei modernisti una minore attenzione verso il mondo tardo medievale. Solo successivamente, tra il 1994 e il 2007, la storiografia dell'età moderna è tornata sul tema con due opere di sintesi<sup>3</sup>. Una prova evidente delle difficoltà a riconsiderare sul lungo periodo i rapporti tra gli sviluppi cinque-seicenteschi e le dinamiche anteriori è data dall'antologia proposta nel 1978 da Elena Fasano Guarini<sup>4</sup>, una studiosa attenta ai processi di formazione degli stati territoriali, che fotografava assai bene lo stato dell'arte. Fasano Guarini riuniva in quell'antologia dodici saggi di autori diversi scritti tra il 1958 e il 1978 – tutti di straordinaria rilevanza e per molti versi assunti ormai come dei "classici" della storiografia – che si aprivano a prospettive differenti, privilegiando magari un approccio comparativo con altri coevi contesti europei ma con scarsi richiami ai secoli precedenti<sup>5</sup>.

Se guardiamo al tempo lungo della riflessione storiografica e consideriamo come cronisti e scrittori politici cinque-seicenteschi abbiano valutato il rapporto tra il presente in cui vivevano e il passato storico del Mezzogiorno, è possibile registrare un'attenzione costante all'organizzazione dei poteri e alle forme con cui essi regolavano la vita sociale della società meridionale fin dal XIII secolo. Questo supplemento d'indagine è forse ininfluenza ai fini della ricostruzione operata da Sandro Carocci, ma meriterebbe comunque un'indagine attenta che manca da troppo tempo nei nostri studi. I riferimenti non mancano, specie in autori maturi, come in Giovanni Antonio Summonte, an-

<sup>2</sup> Il volume di Chittolini, *La formazione dello stato regionale*, raccoglie in larga parte saggi da lui scritti tra il 1970 e il 1977.

<sup>3</sup> Ago, *La feudalità in età moderna* e Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*.

<sup>4</sup> *Potere e società negli stati regionali*.

<sup>5</sup> Forse il solo saggio dell'antologia che svolgeva con maggiore intensità il tema dei rapporti con la congiuntura medievale era quello di Galasso, *La feudalità napoletana nel secolo XVI*, originariamente comparso nel volume *Dal comune medievale all'Unità*.

corché questi autori sembrano enfatizzare eccessivamente il ruolo della città capitale e le radici della sua presunta autonomia e come questa dovesse affermarsi in un equilibrio tra ceti aristocratici e ceti popolari. In questo percorso di valorizzazione dell'identità di Napoli capitale emergeva con forza l'interesse vero di Summonte, ma anche di Francesco Imperato o di Giulio Cesare Capaccio, l'esigenza cioè di mantenere aperto il confronto tra la prima età spagnola – quella che si chiude nel 1553 con la morte del viceré Pedro de Toledo – e il regno napoletano sotto la monarchia aragonese. L'evocazione continua dell'età aragonese come una sorta di età dell'oro della società napoletana non deve essere tuttavia sovraccaricata di significato politico; essa rifletteva piuttosto la condizione nuova che vivevano Napoli e il regno in assenza della figura fisica del sovrano e, dunque, della mancanza del *patronage* reale e di una corte che alimentassero la committenza letteraria e artistica. Il ricordo dello spazio privilegiato di cui avevano goduto presso Alfonso e Ferrante tanti intellettuali, uomini di lettere ascesi spesso al rango di consiglieri dei sovrani, segnalava una condizione di assai minore visibilità, una dimensione vissuta dolorosamente ma assai comune ai tanti letterati che servivano alle corti dei principi italiani del Cinquecento<sup>6</sup>. Nei primi decenni del Cinquecento sembrò prevalere nella sensibilità comune del tempo una percezione continuista tra il tempo aragonese e quello castigliano, favorita da una politica accorta che in quegli anni sembrava lasciare spazio alla possibilità di una integrazione tra regnicoli e quanti – funzionari, consiglieri, soldati, mercanti – seguivano ad arrivare dalla penisola iberica; un fenomeno che avrebbe portato Benedetto Croce a parlare di una società italo spagnola che rendeva possibili e praticabili la costruzione di comuni percorsi identitari o quantomeno di una convivenza non conflittiva<sup>7</sup>.

### 1. *Misurare i poteri*

Le pagine di Sandro Carocci spingono però il discorso assai più indietro e non solo ai secoli dichiarati nel sottotitolo, XII-XIII, ma spesso alle esperienze dei ducati autonomi campani del X secolo (Gaeta, Napoli, Amalfi, Sorrento) e dei principati longobardi (Salerno, Capua, Benevento), alla presenza bizantina in Puglia e in Calabria attiva almeno fino al 1071 e alla stessa esperienza araba e normanna in Sicilia. La scrittura è molto densa ma scorre, come è giusto che sia, tutta all'interno di un discorso di un medievista che interroga e dialoga con gli altri medievisti. E tale resta il discorso di Carocci, nonostante qualche non dichiarata ambizione di proiettarsi sul percorso storiografico del dualismo economico e della questione meridionale da Giustino Fortunato a

<sup>6</sup> Esemplare di questi percorsi è il percorso dei tanti letterati che servivano come segretari nelle corti signorili italiane, si veda «*Il Segretario è come un angelo*»; *Essere uomini di «lettere»*.

<sup>7</sup> Croce, *La Spagna nella vita italiana*; si veda anche Nicolini, *Aspetti della vita italo-spagnola*.

Gino Luzzatto, da David Abulafia a Giuseppe Galasso, da Mario Del Treppo a Lorenzo Epstein (pp. 26-32). Il testo dichiara di non voler lasciare spazio a una diacronia degli eventi ma individua, privilegia e discute alcuni nodi tematici che all'autore sembrano essenziali ai fini di una rilettura della storia meridionale. In questo percorso non sono pochi i temi che coinvolgono uno storico dell'età moderna, sui quali provo a fare qualche riflessione che consenta di cogliere lo scarto di funzioni e di esperienze tra il modello di signoria individuato da Carocci per i secoli da lui indagati e il modello signorile che concretamente operava nell'età moderna.

Al centro dell'indagine è, ovviamente, la signoria, rispetto alla quale l'autore dichiara di non voler proporre «un nuovo studio sulle aristocrazie del Regno», ma piuttosto di voler analizzare i «poteri locali di queste aristocrazie e le società rurali che dominavano; non le vicende politiche, genealogiche e patrimoniali delle famiglie nobili» (p. 41). Coerentemente con tale opzione, Carocci non tratta della storia politica intesa come successione di eventi, di passaggi dinastici, di tensioni interstatali, di strutture e meccanismi dell'apparato istituzionale. Mi chiedo però se le forme di legittimazione del potere, come l'esercizio della giurisdizione, la disciplina del regime matrimoniale e delle successioni patrimoniali, la regolazione del prelievo fiscale – problemi che egli affronta nelle sue pagine – non costituiscano esse stesse l'esercizio concreto della “politica”, non diversamente da come in questi anni noi valutiamo “politicalmente” i singoli atti di governo che incidono sui rapporti sociali. Della signoria a Carocci non interessano tanto le definizioni; convengo dunque con lui circa la «consapevolezza che la signoria è una costruzione storiografica, uno strumento concettuale» (p. 57) che, tuttavia, naviga in una molteplicità di fonti documentarie che ampliano a dismisura la natura e la tipologia di tale categoria. Ciò ha favorito – egli afferma – «più elaborazioni di tipi ideali»; quello da lui proposto, la “signoria locale”, si caratterizza per quattro parametri sui quali proverò a svolgere alcune riflessioni ripercorrendo il tempo lungo della storia meridionale dal XII secolo al primo Seicento. Resta escluso da questa mia incursione ogni accostamento di tipo comparativo, e neppure mi interessa rilevare la trasmissione della memoria; piuttosto, la possibilità di verificare – attraverso qualche esempio concreto – quanto viene filtrato nei successivi passaggi da un'epoca all'altra, in che modo il nocciolo duro dell'esercizio di un potere riesca o meno a essere recuperato, quello che in termini assai più semplici può riassumersi nella relazione tra continuità e rottura. I parametri proposti da Carocci sono nell'ordine:

- 1) «l'esercizio da parte di un signore laico od ecclesiastico di una quota determinante di poteri militari, fiscali, giudiziari e, più in generale, di governo locale»; 2) «il prevalere, nel funzionamento locale della vita sociale e politica, della dialettica fra il signore con le proprie clientele e la società locale»; 3) «la patrimonialità del potere»; 4) «un finanziamento della organizzazione militare e politica regolato su base locale, e non dall'autorità pubblica» (p. 59).

Ciascuno di questi parametri viene discusso in maniera argomentata con richiami alle fonti e alla letteratura storica. Trattare come modernista di cia-

scuno di essi mi appare operazione francamente assai complicata; molte delle questioni sollevate nel libro mi appaiono condensate nel primo dei quattro parametri ed è ad esse che pertanto farò riferimento.

Il primo parametro è dunque costituito dall'«esercizio da parte di un signore laico o ecclesiastico di una quota determinante di poteri militari, fiscali, giudiziari e, più in generale, di governo locale». L'insieme di questi poteri assegnava certamente al signore un ruolo assolutamente decisivo nell'equilibrio politico del regno napoletano. Ancora nel Quattrocento, le grandi casate aristocratiche napoletane ritenevano di poter trattare alla pari con i sovrani aragonesi i loro negozi, un elemento questo che alimentava le tensioni politiche e che ebbe un notevole peso nella sollevazione dei baroni contro Ferrante; nel secolo successivo questo equilibrio si configurò assai diversamente e, in particolare, cambiò la natura dell'esercizio di talune funzioni. Quanto ai poteri militari essi avevano sempre costituito un elemento di contrattazione che esponeva la corona a una pericolosa dipendenza dai signori feudali. Quanto fosse aleatorio l'obbligo di aiutare militarmente il sovrano lo si vide nell'episodio conclusivo della primavera del 1501, quando il re Federico d'Aragona chiamò a raccolta 196 baroni titolati del regno, sollecitandoli invano a mobilitare le loro truppe per la difesa del regno contro i francesi<sup>8</sup>. Gli Asburgo di Spagna avrebbero ben compreso fin da subito quanto incerto e inaffidabile fosse tale obbligo, e anche ciò contribuì a stabilizzare in maniera regolare l'imposta della *adoha* che di fatto compensava monetariamente il prezzo di quell'aiuto militare. Nella lettura di Carocci la «progressiva smilitarizzazione dell'obbligo feudale» potrebbe risalire già all'età angioina, ma andò «assumendo forte consistenza solo dopo la metà del XIV secolo» (p. 255). Questo manifesto disimpegnarsi dei signori dall'assolvere l'obbligo della contribuzione militare va posto però in relazione alle singole congiunture belliche nelle quali furono coinvolti i sovrani napoletani. Probabilmente, in funzione della relazione costi-benefici – da intendersi nei suoi termini politici generali, cioè di compatibilità con la strategia progettuale e con la tutela del proprio lignaggio e del territorio ad essi assegnato – i signori operavano le loro scelte; è evidente, tuttavia, che solo la documentazione è in grado di farci comprendere tempi e modalità di questo passaggio. Nel nuovo quadro politico cinquecentesco, la corona spagnola si rese militarmente indipendente dalla feudalità; il reclutamento veniva fatto da ufficiali regi e meridionale, o meglio cadetti e collaterali, potevano svolgere il mestiere delle armi, inquadrati a vario titolo nei *tercios* napoletani inviati sui fronti di guerra europei. Le richieste della nobiltà napoletana di allestire a proprie spese e gestire in proprio la flotta napoletana furono sempre respinte dalla corona<sup>9</sup>.

Quanto ai poteri fiscali, è interessante registrare qualche forma di continuità nel processo di controllo delle risorse che si mantenne sostanzialmen-

<sup>8</sup> Volpicella, *Federico d'Aragona e la fine del Regno*, pp. 43-49.

<sup>9</sup> Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana*.

te nelle mani di apparati che rispondevano direttamente ai sovrani. Ciò non contraddice affatto la pratica, assai diffusa dall'età medievale a tutta l'età moderna, di dare in appalto singoli cespiti di entrate, come del resto avveniva in molte altre aree italiane e in molti paesi europei. Occorre però sottolineare che l'affidamento a privati del prelievo fiscale non deve essere letto, come troppe volte è stato fatto, come un segno dell'incapacità strutturale della pubblica amministrazione o peggio ancora una sconfitta dello stato di fronte alla superiore capacità degli operatori privati; di fatto la gestione indiretta delle imposte concessa a soggetti del mondo del mercantile era una scelta obbligata in un sistema economico dove la liquidità monetaria era scarsa e le esigenze del fabbisogno di cassa dello stato imponevano trasferimenti di moneta in tempi rapidi. Buone pratiche di gestione fiscale sembrano attestate nel Mezzogiorno bizantino (Puglia e Calabria) dove

l'amministrazione statale, articolata e ben finanziata da un sistema fiscale sconosciuto agli altri stati occidentali del tempo, sembra controllare il paese con un'efficacia accresciuta dalla virtuale assenza di grandi proprietari laici... e dalla debolezza dei notabili locali (p. 47).

Anche nell'età sveva l'introduzione della *collecta*, imposta che dal 1235 divenne annuale, evidenzia che «la riscossione non era delegata ai signori, ma compiuta direttamente dai giustizieri regi» (p.194). Fu però nell'età angioina che prese corpo la struttura della regia camera della Sommaria attraverso la quale venne costituendosi il nucleo forte dell'intera amministrazione regia; questa struttura, infatti, venne progressivamente affinando un suo stile di governo economico improntato a una professionalità fatta di proprie regole procedurali e di una cultura economica che lentamente si costituiva in patrimonio esclusivo gestito da un ristretto numero di funzionari. È noto che i sovrani aragonesi riorganizzarono profondamente l'intera macchina fiscale, sia in relazione alla composizione dei tributi che nel 1443 fissò come imposta base le *funzioni fiscali* in ragione di 10 carlini a fuoco, sia nelle procedure del prelievo e dei pagamenti. Alle riforme di Alfonso seguì un innovativo percorso sviluppato da suo figlio Ferrante che, senza contraddire la natura di soggetto pubblico della *Sommaria* e la sua preminenza nella gestione economica e finanziaria delle risorse, assegnava uno spazio proprio e distinto alle attività svolte dal banco Strozzi a favore della corte napoletana. Mario Del Treppo ha potuto documentare che nel 1473 tra i 385 intestatari dei conti del banco almeno 33 erano ricollegabili a funzionari dell'amministrazione statale, e in particolare a due importanti figure: Pascasio Diaz Garlon, percettore generale e titolare del «conto della corte» e Pietro Bernat, tesoriere generale, titolare del «conto di tesoreria»<sup>10</sup>. Dalla documentazione esaminata in dettaglio da Del Treppo, è evidente che l'accensione di tali conti bancari a funzionari dello stato aragonese – conti distinti da quelli personali degli stessi funzionari –

<sup>10</sup> Del Treppo, *Il re e il banchiere*, pp. 229-304.

non contraddice affatto il ruolo della Sommaria, dal momento che a tutto ciò con corrisponde alcuna concessione di appalto dei servizi di tesoreria o di altre forme di privatizzazione delle entrate statali. In sostanza,

il banco, in virtù delle funzioni che nel regno di Napoli è venuto ad assolvere, riflette così l'intera organizzazione finanziaria e fiscale dello stato, senza snaturare con il suo ruolo ed il suo intervento il carattere pubblicistico di essa<sup>11</sup>.

Possiamo inoltre dire con certezza che la corona spagnola non delegò mai la gestione e il controllo delle risorse finanziarie alla feudalità, sviluppando – già a partire dai primi decenni del XVI secolo – un forte apparato amministrativo con al centro la regia camera della Sommaria che controllava tanto il flusso fiscale che i movimenti finanziari. Questo apparato mostrò straordinarie capacità professionali in grado di soddisfare le esigenze finanziarie della corona, elaborando una sofisticata, per quanto oppressiva, strumentazione – gabelle, imposte, arrendamenti, prestiti, sospensioni dei pagamenti, riconversioni dei debiti, alienazioni di beni pubblici – che essa solo era in grado di gestire e che rese la corte di Madrid e i suoi viceré assolutamente dipendenti da questa struttura. Questo apparato fiscale aveva certamente i suoi punti di debolezza che si manifestavano specialmente in una scarsa capacità di controllo sulle diramazioni periferiche della stessa struttura, ovvero i Percettori Provinciali posti in ciascuna delle 12 province del regno<sup>12</sup>; a ben vedere, però, questo limite era comune all'esperienza della maggior parte degli stati regionali italiani ed europei.

## 2. *L'esercizio della giurisdizione*

Quanto all'esercizio dei poteri giudiziari, il quadro complessivo non appare sempre chiaro anche in ragione di considerazioni che investono la qualità delle residue fonti documentarie. È certamente verosimile che nella variegata geografia del mondo meridionale prima della monarchia si presentino situazioni assai differenziate. Se «nei principati longobardi la funzione giudiziaria era monopolio sovrano... esercitata da un giudice unico» (p. 369), nelle province pugliesi le facoltà giudiziarie dei signori locali «erano prive di limiti dall'alto» (p. 368). Nelle aree del Salernitano e in Capitanata sembrano prevalere invece «*convenientie*, concordie e altre pattuizioni volte a porre fine con un compromesso alle controversie di fronte all'assemblea degli astanti al giudizio» (p. 368); non è facile, inoltre, intendere il concreto esercizio della «giustizia assembleare» di cui Carocci segnala diversi casi, dei quali tuttavia non emerge con sicurezza la composizione dei giudici, la presenza e il ruolo dei residenti, la pubblicità dei giudizi e l'ampiezza della giurisdizione. La cautela con cui è necessario esaminare alcuni istituti giudiziari emerge anche nel

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 277.

<sup>12</sup> Si veda al riguardo l'*Introduzione* di Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli*.

caso della *defensa* indicata nel *Liber Augustalis* come la possibilità concessa agli abitanti del regno di «invocare il nome dell'imperatore per proteggere sé, i parenti e i beni da un'aggressione» (p. 214); per effetto di tale *invocatio nominis imperatoris* la disputa era trasferita ai tribunali regi, determinando una estensione della giurisdizione sovrana contro i signori locali. Quanto sia concretamente praticabile questo istituto è difficile dire, come pure la sua origine e la sua operatività già in età normanna; in realtà, come osserva lo stesso Carocci, «molti documenti additati come prova di una esistenza della *defensa* in età normanna non hanno retto a un esame critico» (p. 215). Ciò che ci viene consegnato da queste fragili trame, avverte saggiamente l'autore,

è un mondo ideale, irrealistico, dove sui villani vessati dal signore scende a protezione, con la semplice invocazione del nome del re, il manto magico della sovranità statale (p. 216).

Se «fino alla metà dell'XI secolo gli sviluppi signorili restarono di conseguenza molto limitati». (p. 55), subito dopo e fino agli anni Trenta del secolo successivo, è un mondo in cui in cui «i signori di peso si arrogavano la giustizia ad ogni livello ... signoria e giustizia erano di massima strettamente associati» (p. 367); affermazione che non mi pare in linea con l'asserzione di una giustizia che «veniva protetta da ogni eccessiva vicinanza col signore» (p. 365). Come ciò si concili con le limitate funzioni giudiziarie dei baiuli e con quelle più ampie dei tribunali dei giustizieri, le cui corti «sottraevano l'amministrazione dell'alta giustizia ai nobili di ogni livello... in ogni questione, sia per reati minori, sia in campo civile» (p. 349), è problema che non mi pare venga sciolto nelle pagine di Carocci. Questa compresenza di aree giurisdizionali diverse potrebbe, ma solo in via ipotetica, rimandare a un fenomeno che avrà poi ampia diffusione tra Quattrocento e Settecento, ovvero la pluralità delle giurisdizioni che restano divise ma concorrenti sugli uomini e sui beni: giudice locale, signore, camerario, giustiziere, grande proprietario ecclesiastico (p. 351).

Questo manifestarsi di poteri concorrenti finirà per costituire una delle caratteristiche più forti dell'esercizio della giustizia nel Mezzogiorno, trovando spazio in particolare in ambito urbano. Nel corso della prima età moderna nella sola città di Napoli, a lato dei tribunali centrali regi (Sacro Regio Consiglio, Corte della Vicaria) erano attivi almeno altri 16 magistrature che facevano capo all'apparato ministeriale, nel senso che i componenti, o almeno i vertici, erano di nomina regia o viceregia (dal tribunale del Cappellano maggiore a quello della Regia zecca, dal tribunale del Mastro portulano a quello della Dogana, dal tribunale delle Meretrici a quello della Regia cavallerizza). Di questa stessa natura erano i tribunali militari: il più importante faceva capo all'Auditore generale di campo, mentre altri tre avevano distinta giurisdizione sui castelli napoletani, sulle galere e sul *tercio* dei soldati spagnoli. Vi erano poi tribunali di organi collegiali che non dipendevano direttamente dallo stato (tribunale del Collegio dei dottori, tribunale dell'Arte della seta o dell'Arte della lana o dell'Arte degli orefici). A parte vanno poi considerati i tribunali ecclesiastici (almeno quattro), che alimentavano ampi e lunghi

contenziosi con la giurisdizione regia, mentre anche i consoli delle nazioni presenti a Napoli potevano giudicare sulle controversie di natura commerciale che insorgessero tra i mercanti della loro stessa nazione. Rispetto alle magistrature ordinarie questi tribunali, per la giurisdizione civile, si costituivano come foro privilegiato ma sarebbe assai utile comprendere i tempi in cui maturarono queste pratiche di giustizia. Una dimensione così estesa dei luoghi di giustizia ha alimentato nel tempo una tradizione giuridica certamente di alto gradiente teorico ma, al tempo stesso, ha dato uno spazio abnorme a molteplici ruoli professionali legati all'esercizio della giustizia. Alla fine del XVIII secolo, esattamente nel 1793, Giuseppe Maria Galanti faceva un computo piuttosto preciso di questo mondo dei «tribunalisti»: «si vogliono contare in tutto il regno per lo meno 26.000 persone, fra giudici avvocati procuratori, notai, subalterni della giustizia», di cui 3.600 solo a Napoli. E in aggiunta a questi segnalava la presenza di 2.000 «corti locali» presenti sul territorio del regno nelle quali operavano, tra governatori, mastri d'atti e altro personale, non meno di 5.000 persone<sup>13</sup>.

### 3. *Le forme dell'insediamento*

Prima di passare a valutare la consistenza dei poteri di governo locale, occorre individuare le forme dell'insediamento nel periodo considerato. Nelle aree rurali Carocci rileva una tipologia delle strutture fortificate abbastanza variegata e che, a mio parere, si manterrà anche per buona parte nell'età moderna, non tanto nelle sue espressioni più forti (i castelli) quanto nelle forme minori a cui accenna lo stesso Carocci: villaggi fortificati, motta signorile, rocche, residenza fortificata del solo signore. Per le aree campane sono state segnalate, un aggiunta a quelle di cui sopra, anche altre configurazioni che si sono mantenute per tutta l'età moderna: palazzo fortificato, edifici religiosi rafforzati, case-forti e case-torri, residenze castellate, edifici agricoli e masserie fortificate, borghi murati. Nel Mezzogiorno la forma più originale di insediamento furono però i *casali*, villaggi sparsi nelle campagne o in collina, aperti o con scarsa protezione difensiva; non è evidente, né le pagine di Carocci lo confermano, la dipendenza o altro rapporto di subordinazione dei casali dalle città. Carocci ritiene che Federico II

ricondusse infatti a una stessa, uniforme definizione tutti gli abitati del regno: al pari delle città, anche castelli e piccoli casali furono tutti qualificati come *terre*. Ad ogni *terra*, grande o piccola, fu vietato di darsi un'organizzazione comunale di autogoverno, e questo divieto colpì duramente le città; ma a tutte le terre, anche le più piccole, fu riconosciuto il diritto-obbligo di costituire una *universitas* dotata di personalità giuridica, che attraverso la nomina di *syndici* poteva agire in giudizio e trattare con gli apparati statali. Nei documenti di età federiciana (e poi angioina) anche i piccoli casali risultano avere una propria *universitas* e nominare sindici (p. 505).

<sup>13</sup> Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, pp. 275-276.

I problemi che pone questo passo sono almeno due. Il primo attiene alla possibilità concessa a ogni singola terra di costituirsi in *universitas* dotata di propria personalità giuridica alla quale, tuttavia, viene vietato di darsi una «organizzazione comunale di autogoverno». Posta in questi termini l'affermazione appare francamente paradossale: a cosa servirebbe avere la personalità giuridica senza poterla poi in concreto esercitarla? È possibile forse che l'acquisizione della personalità giuridica serva a costituire la comunità come titolare d'imposta, ritenuta dal potere centrale responsabile solidale delle obbligazioni che essa è tenuta a corrispondere all'erario regio. In ogni caso, se non un autogoverno pieno, strutturato sul modello che verrà acquisendo in età aragonese, veniva concessa all'università la possibilità – come dice Carocci – di nominare dei sindaci che intrattenevano rapporti con l'amministrazione centrale o periferica dello stato. In realtà, è ragionevole pensare che assieme a questi ultimi le singole università comincino progressivamente nel tempo a nominare ufficiali temporanei con compiti specifici: mastri giurati, mastri di fiera, apprezzatori, collettori di gabelle; per questa via vengono di fatto costituendosi delle pratiche di governo delle comunità prim'ancora che intervengano gli statuti a formalizzare l'assetto istituzionale. La diffusione di queste pratiche doveva essere già avanzata se il 13 agosto 1299 da Napoli vengono inviati ordini alle terre del salernitano in cui si segnalano le procedure che occorre seguire nel nominare questi ufficiali dell'università: le comunità, previo invito del banditore, si sarebbero dovute riunire «pro maiori et saniori parte in loco solito» scegliendo gli ufficiali tra i «viri probi, ydonei et fideles» e possibilmente «iurisperiti» o quantomeno «viri liciterati»<sup>14</sup>.

Il secondo problema che solleva il passo di Carocci di cui sopra è relativo al numero e alla composizione delle università. È possibile che proprio per adempiere alle indicazioni federiciane il numero delle *universitates* si moltiplichi; infatti mentre nel *Catalogus baronum* vengono indicati 1355 insediamenti, nella *Generalis subventio* del 1320 ne compaiono 1914, una cifra assai prossima ai 1971 segnalati dalla documentazione di inizio Seicento<sup>15</sup>. Una crescita impetuosa, possibile ma certo anomala e che deve far riflettere sulla natura delle fonti; in ogni caso questa stessa crescita di centri abitati deve mettere in conto anche fenomeni di tipo opposto alla crescita, ovvero quei fenomeni di abbandono sul lungo periodo segnalati da Christiane Klapisch Zuber e da altri studiosi: nelle province pugliesi la metà dei villaggi del Tavoliere scompare tra il XIV e il XV secolo; nella provincia di Terra d'Otranto in particolare gli abbandoni tra la metà del XIV e la metà del secolo successivo sono calcolati attorno al 31%; nelle diocesi molisane le scomparse sono del 45%; in Basilicata tra l'XI e il XVI secolo scompaiono 250 centri rurali minori e, infine, in Calabria tra la fine del XIII e i primi anni del XVI secolo

<sup>14</sup> *Codice diplomatico salernitano*, III, p. 412.

<sup>15</sup> Questa cifra è ripetuta nelle diverse edizioni delle descrizioni del regno di Napoli come quella di Enrico Bacco ed è ripresa in Bianchini, *Storia delle finanze*, p. 357.

le terre abitate passano da 393 a 245<sup>16</sup>. Resta l'esigenza di collocare questi dati nel quadro più generale degli insediamenti e della loro tipologia. Nella prima metà del Cinquecento, i centri urbani qualificati come *città* erano 148, un numero assai elevato che non corrisponde ad alcuna taglia demografica considerata plausibile dai demografi; in realtà la qualificazione di un centro abitato come città, aldilà del numero degli abitanti o dei titoli di fondazione, era quasi sempre determinata dall'essere sede di un vescovato e quindi di una diocesi. Questa del Mezzogiorno era una situazione del tutto anomala, considerato che il ducato di Milano aveva solo 9 diocesi, esattamente come la Sicilia. Nel regno napoletano, sempre agli inizi del Seicento, almeno 101 città, delle 12 province in cui era diviso il regno, avevano 1141 casali sotto la loro giurisdizione<sup>17</sup>: Napoli un numero variabile attorno a 40, Capua 44, Aversa 33, Caserta 20, Salerno 10, Cava 25, Amalfi 7, Sanseverino 43, Tropea 24, Cosenza 85. Sulla natura giuridica dei casali la dottrina sei-settecentesca non aveva dubbi: «casalia sunt pars corporis civitatis» ed i loro abitanti «veri cives ipsius civitatis»<sup>18</sup>. I casali, dunque, erano considerati parte del territorio urbano, ancorché collocati fuori delle mura cittadine e spesso a distanza di 10 o 20 chilometri dalla città; in ogni caso essi non avevano una loro soggettività politica e quindi è difficile ritenere che costituissero *universitates* autonome dotate di un proprio autogoverno; anche la documentazione cinque-seicentesca degli organi centrali segnala questa condizione di minorità istituzionale che produceva diverse complicazioni specie in relazione alla sicurezza degli abitanti e all'esercizio della giustizia. Certo, in via teorica è possibile che molti casali abbiano deciso di costituirsi come *universitates* in seguito alle indicazioni federiciane; in questo caso però, per giustificare la presenza di almeno 1141 casali a inizio Seicento dobbiamo muoverci tra due ipotesi: supporre che tra metà Trecento e tutto il Cinquecento molte di queste nuove *universitates*, per ragioni le più diverse, ritornino alla loro primitiva condizione di casali oppure che, forse anche in ragione di un forte aumento demografico verificatosi nel XV secolo, vengano formandosi nuovi casali. Questo problema, in definitiva, può essere sciolto solo partendo da indagini filologicamente accurate sulle fonti documentarie fino ad arrivare alla ricostruzione di una mappa cartografica del territorio dei casali.

#### 4. Signoria locale e funzioni delegate

Resta, infine, il punto centrale dell'indagine di Carocci: la natura, la struttura e le funzioni della signoria locale. Il percorso che l'autore viene disegnando nel volume cerca di ricostruire gli spazi dei gruppi aristocratici il cui

<sup>16</sup> Riprendo questi dati da Muto, *Istituzioni dell'universitas e ceti dirigenti*, p. 26, che sintetizza le ricerche di diversi studiosi sul tema.

<sup>17</sup> Muto, *Città e contado nell'esperienza del Mezzogiorno*, p. 292.

<sup>18</sup> Sanfelice, *Decisionum supremorum tribunalium*.

«processo di sviluppo e rafforzamento... era iniziato nel X secolo, e che fu poi molto incrementato nell'XI secolo dalla conquista normanna» (p. 303). Nel volume viene discussa l'articolazione dell'aristocrazia feudale: i conti e baroni da un lato, i cavalieri dall'altro; certo, sarebbe stato interessante comprendere il rapporto tra questi nobili radicati nel mondo rurale e le primitive forme di nobiltà urbana che formeranno successivamente quel patriziato cittadino che tanto spazio ha ricevuto nelle ricerche portate avanti, anche per il regno napoletano, dagli storici modernisti tra gli anni sessanta e gli anni novanta del secolo passato. Per quanto la dimensione urbana venga richiamata attraverso l'esperienza di alcune città come L'Aquila (pp. 525-527), l'attenzione dell'autore è rivolta legittimamente al mondo rurale. Questa assenza o contaminazione tra città e campagne è in qualche modo dichiarata da Carocci, poiché il suo approccio è convintamente rivolto al mondo rurale: «se si vuole capire la vicenda meridionale occorre dare maggiore spazio a quanto accadde nelle campagne» (p. 532). Nella ridefinizione delle funzioni della signoria meridionale si registra, dunque, un accentuarsi dei poteri signorili circa l'esercizio della giustizia che appare assai marcato tra il 1060 ed il 1130 (p. 367) ma con Ruggero II

venne intrapresa una complessiva ridefinizione dei rapporti esistenti fra il re e le aristocrazie militari, sviluppando criteri destinati a permanere almeno un secolo e mezzo... Nel modello politico-ideologico del sovrano, il radicamento locale delle aristocrazie trovava la sua giustificazione ultima nell'appoggio e nella difesa del potere regio. L'esercizio di poteri locali da parte della nobiltà veniva presentato come una funzione delegata dall'autorità centrale (p. 114).

Tale affermazione risulta poco chiara, se non in contraddizione, con quanto Carocci stesso afferma poco più avanti:

i poteri che il re si riservava e le limitazioni che imponeva alla nobiltà erano così ampi che davvero poco si applica al meridione... il modello teorico di monarchia feudale, intesa come una costruzione politica basata sulla sistematica delega di poteri ai feudatari da parte dei sovrani (p. 116).

La necessità di sciogliere questo nodo è anche in funzione dei futuri sviluppi che il problema assunse nel Cinquecento. L'esercizio dei poteri giurisdizionali fu al centro dei rapporti tra corona e nobiltà feudale nel corso del XVI secolo e, attraverso l'esame tanto delle clausole di concessione che delle riflessioni dei giuristi coevi, è stato affermato che

la monarchia tese ad enucleare ed esaltare i poteri giurisdizionali concessi in riferimento e congiuntamente al feudo... *Le jurisdictiones*, le *primae et secundae causae*, il *merum et mixtum imperium*, il *bancum justitiae* non erano attribuiti e comunque non avrebbero dovuto esercitarsi private nell'interesse prevalente del feudatario... erano conferiti piuttosto a vantaggio generale dell'ordinamento e della sua stabilità<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno*, pp. 162-164.

Di fatto, il feudatario venne a configurarsi come *iudex ordinarius loci*, in linea con l'affermazione di Matteo d'Afflitto che all'inizio del Cinquecento sosteneva che i feudatari dovevano essere qualificati come «*officiales regis in terris eorum*». Veniva in questo modo aperta da Vincenzo *de Franchis* nel 1580 la strada alla loro definitiva consacrazione: «*barones dicuntur regii officiales*».

In questa ricostruzione sullo spessore dei poteri giurisdizionali e sui rapporti di autorità esercitati dai signori feudali, non è possibile prescindere dall'attore più significativo di questa storia, ovvero il ruolo svolto dall'amministrazione regia. Giustamente Carocci sottolinea la riorganizzazione degli uffici regi che consentì nell'età di Ruggero II di ottenere un controllo più penetrante dell'intero territorio del regno a partire dal 1140:

compare allora una rete di baiuli, preposti a modesti distretti, di camerari e giustizieri provinciali. Costoro amministravano i beni fiscali, esercitando in nome del re diritti generali di controllo e di appello, di giustizia e di esazione fiscale (p. 113).

Naturalmente, avverte Carocci,

come sempre quando studia le amministrazioni statuali del pieno medioevo, lo storico deve interrogarsi su quale scarto esistesse fra le proclamazioni delle leggi e della burocrazia centrale, e l'effettiva capacità di dare loro applicazione (p. 197).

Tuttavia, anche quando la documentazione non riesce a rispondere in modo inequivocabile al quesito di cui sopra, è difficile sottrarsi all'impressione che vi sia una qualche linea di continuità sul rafforzamento dell'apparato di controllo che faceva capo all'amministrazione regia. Una continuità che va intesa come un *trend*, una direzione di marcia che attraversa il tempo lungo della storia meridionale da Ruggero II a Federico II e a Carlo I d'Angiò e che non viene smentita da riprese signorili di breve periodo, come avvenne negli anni 1251-1266. Chi garantisce questa linea di continuità nel tempo? Certo la volontà dei sovrani ma ancor più chi conserva la memoria della sovranità e la traduce nel linguaggio degli apparati, lo *stile antiquo*, come ricorda la documentazione dei riti della Vicaria. È dunque di grande importanza comprendere quanto lo sviluppo di questi apparati pre-burocratici realizzino le prescrizioni delle normative e della volontà regia oppure si costituiscano come corpo intermedio che progressivamente riserva a sé stesso un proprio spazio di contrattazione attraverso il meccanismo dell'interpretazione autentica delle norme.

Questo, del resto, è proprio ciò che successe nel regno meridionale in età spagnola, il prevalere cioè del "momento interpretativo" affidato a un selezionato gruppo di giurisperiti che si rinnovava e si ampliava a dismisura praticando nel corso della vita l'insegnamento nello *Studium*, l'esercizio dell'avvocatura e l'inserimento a tutti i livelli nelle strutture amministrative e nell'apparato consiliare. Questo ceto, celebrato da Francesco D'Andrea nel 1696 nei suoi *Avvertimenti ai nipoti*, appena un quindicennio dopo, tra il 1709 e il 1712, veniva attaccato da Paolo Mattia Doria nelle sue *Massime* che

restituirono dell'esperienza del Mezzogiorno spagnolo, e del mondo del diritto che tanta parte ebbe nella sua storia, una immagine devastante:

... a' legisti permisero di farsi dotti nelle leggi più con la memoria, che con la mente, perché vollero che la pratica fusse tutta appoggiata all'autorità, niente all'intima ragione della legge; e ciò perché l'intima ragione della legge non può sapersi, se non s'intende bene la scienza dello Stato, essendo che leggi son fatte secondo le Costituzioni delli Stati, e per rimedj delle loro malizie, ond'è che le leggi dipendono dalla scienza dello Stato, non quella dello Stato dalla scienza delle leggi, e di questa scienza dello Stato vollero sempre li spagnuoli farne un altissimo mistero a loro soli riservati<sup>20</sup>.

Questa imputazione di responsabilità agli «spagnuoli» appare francamente tardiva ed parziale; in fondo, gruppi consistenti della società meridionale avevano condiviso con essi la gestione del potere con non pochi benefici e contribuito a determinare un equilibrio statico che peserà a lungo sulle dinamiche sociali di quella società.

<sup>20</sup> Doria, *Massime generali e particolari colle quali di tempo in tempo hanno gli spagnoli governato*, p. 33.

## Opere citate

- R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 1999.
- R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Roma-Bari 1994.
- L. Bianchini, *Storia delle finanze del regno delle Due Sicilie*, Napoli 1834-1835; edizione moderna a cura di L. De Rosa, Napoli 1971.
- Codice diplomatico salernitano del sec. XIII*, a cura di C. Carucci, III, Subiaco 1946.
- A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, 1505-1557*, Napoli 1983.
- G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979.
- B. Croce, *La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza*, Bari 1917.
- R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria*, Firenze 2014 (Reti Medievali E-Book, 17), < [www.ebook.retimedievali.it](http://www.ebook.retimedievali.it) >.
- M. Del Treppo, *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 229-304.
- P.M. Doria, *Massime generali e particolari colle quali di tempo in tempo hanno gli spagnoli governato il regno di Napoli*, ed. a cura di V. Conti, Napoli 1973.
- Essere uomini di «lettere». Segretari e politica culturale nel Cinquecento*, a cura di A. Geremica, H. Miesse, Firenze 2017.
- G. Galasso, *Dal comune medievale all'Unità*, Bari 1969.
- G. Galasso, *La feudalità napoletana nel secolo XVI*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, pp. 241-257.
- I. Lazzarini, *L'Italia degli stati territoriali, secoli XIII-XV*, Roma-Bari 2003.
- A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna 2007.
- G. Muto, *Istituzioni dell'universitas e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso, R. Romeo, IX/2, Napoli 1993, pp. 17-62.
- G. Muto, *Città e contado nell'esperienza del Mezzogiorno moderno*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 289-301.
- F. Nicolini, *Aspetti della vita italo-spagnola del Cinque e Seicento*, Napoli 1934.
- G.F. Sanfelice, *Decisionum supremorum tribunalium Regni Neapolitani, Tomus Primus*, Neapoli, ex Typographia Roberti Molli, 1642; *Tomus Secundus*, Neapoli, excudebat Honofrius Savius, 1644; *Tomus Tertius*, Neapoli, ex typographia Hieronymi Fasuli, 1664.
- Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna 1978.
- «*Il Segretario è come un angelo*». *Trattati, raccolte epistolari, vite paradigmatiche, ovvero come essere un buon segretario nel Rinascimento*, a cura di R. Gorris Camos, Fasano (Brindisi) 2008.
- L. Volpicella, *Federico d'Aragona e la fine del Regno di Napoli nel 1501*, Napoli 1908.

Giovanni Muto  
 Università degli Studi di Napoli Federico II  
[muto.giovanni@libero.it](mailto:muto.giovanni@libero.it)